

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza presenta una serie di garanzie base (una delle quali risulta necessariamente inclusa nel contratto di assicurazione) preposte al rimborso dei danni da **incendio al fabbricato**, al **contenuto dello stesso**, al **rimborso in caso di furto, scippo e rapina**, al rimborso di **altri possibili danni ai beni** (acqua condotta, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, vetri, cristalli e insegne), alla **copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO)**. Accanto a queste garanzie è prevista la possibilità di abbinare una serie di coperture facoltative che potranno di volta essere concordate con il Contraente, quali ad esempio perdite pecuniarie, infortuni, assistenza e tutela legale.

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

Coperture:

TUTELA LEGALE:

- ✓ L'Impresa assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.
- ✓ Sono comprese le spese:
 - per l'intervento di un legale;
 - per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
 - per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
 - di giustizia;
 - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
 - conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
 - di indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - per la redazione di denunce, querelle, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
 - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
 - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- ✓ Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000,00 euro;l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di 15.000,00 euro. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che venga garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurabili le aziende aventi la propria sede legale al di fuori del territorio italiano.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! per la sezione Infortuni, le persone di età superiore a 75 anni;
- ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti (fatto salvo la sottoscrizione dell'apposita estensione "terremoto" alla copertura Incendio), maremoto, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- ! dolo dell'assicurato e/o del contraente;
- ! danni dovuti all'inosservanza di prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- ! danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati da l'effetto di agenti atmosferici;
- ! colpa grave dell'Assicurato, se non espressamente derogato;
- ! danni o infortuni derivanti dall'azione, presenza e uso/manipolazione di amianto, oggetti che lo contengano e asbesto.

! All'interno di ciascuna Sezione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni specifiche, riassunte anche nel DIP Aggiuntivo.

! Franchigie e scoperti diversi sono specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ La sezione Tutela Legale vale nei paesi dell'Unione Europea per vertenze di natura extracontrattuale e penale, e vale nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per vertenze di natura contrattuale.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha validità annuale, senza tacito rinnovo.

Le singole Applicazioni hanno durata annuale e non prevedono il tacito rinnovo.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente non potrà disdire la polizza, non essendo previsto il tacito rinnovo.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.